

STATUTO

TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione

È costituita un’Associazione professionale, apartitica, aconfessionale, senza finalità di lucro ed avente durata illimitata sotto la denominazione: T’AMILIS - Associazione Nazionale Interpreti, traduttori e mediatori LIS

Negli articoli seguenti l’Associazione è anche definita con il nome di costituzione “T’AMILIS”.

Il logo dell'associazione è parte integrante della denominazione sociale e il suo utilizzo è disciplinato da apposito Regolamento redatto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).

Art. 2 – Sede e Rappresentanza legale

La Sede legale dell’Associazione è a Chieri (TO) in via Bogino n. 7/a.

Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l’Associazione.

Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede legale, la variazione potrà essere deliberata dall’Assemblea degli Associati.

Art. 3 – Scopi

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

Rappresentare e tutelare gli interessi dei propri iscritti sul piano morale, economico e giuridico;

Promuovere gruppi di studio e di lavoro, anche permanenti, al fine di raggiungere gli standard professionali, per l’individuazione dei contenuti della figura dell’interprete di Lingua dei Segni Italiana (per brevità LIS), dell’interprete di LIS tattile (LISt), dell’interprete delle Lingue dei Segni straniere (per brevità LS), del traduttore e del mediatore di LIS e LS, nonché per la formazione continua degli stessi anche coinvolgendo strutture e istituzioni diverse, italiane e/o straniere;

Promuovere la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale degli interpreti, dei traduttori e dei mediatori, in accordo e con la collaborazione degli enti maggiormente rappresentativi delle persone sorde;

Promuovere il riconoscimento giuridico della professione dell'interprete, del traduttore e del mediatore e diffondere tutte le informazioni in materia;

Garantire, tutelare dal punto di vista etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni di lavoro autonomo e dipendente dei propri associati, anche tramite la creazione e la proposta di contratti tipo alle organizzazioni sindacali;

Promuovere la difesa del diritto d'autore a favore dei traduttori, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii.

Rappresentare la categoria degli interpreti, dei traduttori e dei mediatori di LIS e LS in tutte le commissioni formative ed esaminatrici degli stessi, nonché presso analoghe Associazioni estere o internazionali, nonché presso le Agenzie del sistema delle Nazioni Unite, presso l'Unione Europea, presso le commissioni e gli Istituti di ricerca, formazione e promozione;

Rappresentare la categoria degli interpreti associati presso l'EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters), presso WASLI (World Association Sign Language Interpreters) e presso altre associazioni o federazioni di categoria ove venissero costituite a livello Europeo ed Extra-europeo.

Promuovere la ricerca sulla LIS e LS in ambito di interpretariato, traduzione e mediazione;

Incoraggiare/favorire la realizzazione di corsi di interpreti, traduttori e mediatori di LIS e LS, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli organismi statali, regionali e locali, le organizzazioni nazionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le università, gli istituti di ricerca, le strutture pubbliche e private.

Art. 4 – Fondi

Le entrate sono costituite da:

- quote associative ordinarie e straordinarie a carico degli Associati;
- finanziamenti;
- contributi;
- donazioni.

Le modalità di utilizzo dei suddetti fondi sono stabilite nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

I fondi dell'Associazione possono essere utilizzati solo per il compimento delle finalità prefissate dallo statuto.

I singoli associati non possono chiedere la divisione dei fondi o avanzare pretese sugli stessi.

TITOLO II – GLI ASSOCIATI

Art. 5– Gli Associati

All'interno dell'Associazione sono presenti le seguenti categorie di Associati:

Associati Fondatori;

Associati ordinari;

Associati Onorari;

Associati sostenitori;

Associati tirocinanti.

Le differenti qualifiche di associato sono attribuite secondo i seguenti requisiti.

Associati Fondatori, coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

Associati ordinari, le persone fisiche che svolgono la professione di interprete LIS e LS, traduttore LIS e LS e mediatore LIS e LS e superano la prova di ammissione prevista dall'Associazione e disciplinata dal Regolamento. Gli ulteriori requisiti richiesti agli aspiranti associati ordinari, ai fini dell'ingresso nell'Associazione, sono disciplinati dal predetto Regolamento.

Associati Onorari, le persone fisiche che abbiano dato un contributo determinante nel campo dell'interpretariato, della traduzione e della mediazione nella LIS e nelle LS.

Associati sostenitori, coloro che contribuiscono a favore dell'Associazione sia moralmente, sia culturalmente, che economicamente.

Associati Tirocinanti, persone fisiche che sono interpreti, traduttori e mediatori di LIS e LS, ma non hanno ancora raggiunto i requisiti richiesti per essere associati ordinari e di cui al Regolamento.

Tutti gli Associati ordinari e Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa e di eventuali contributi godono del diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione, di utilizzare il logo associativo previa autorizzazione e di accedere all'elettorato passivo e attivo negli organi sociali. Gli associati perdono tali diritti in caso di decadenza o esclusione.

Art. 6 – Ammissioni degli Associati

– Associati ordinari –

Per l'iscrizione all'Associazione come associato ordinario si richiede la presentazione di una domanda corredata da titolo di studio e curriculum professionale documentato. La domanda viene vagliata e approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è poi previsto un test di competenza della Commissione tecnico-scientifica.

E' prevista anche l'ammissione di un Associato per "chiara fama" su proposta della maggioranza degli associati e approvazione del CDN.

– Associati Tirocinanti –

Per l'iscrizione all'Associazione come Associato tirocinante si richiede la presentazione di una domanda corredata da titolo di studio e curriculum. La domanda deve essere approvata, previo colloquio con il CTS, e parere del CTS medesimo, dal Consiglio Direttivo Nazionale, che assegna il tirocinante ad un tutor scelto tra gli associati ordinari, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Al conseguimento degli obiettivi raggiunti durante il tutoraggio, da effettuarsi per il tempo indicato nel Regolamento, il tirocinante deve sostenere un colloquio sull'esperienza maturata nei due anni, volto a valutare il livello delle competenze maturate e, in caso di esito positivo, è ammesso all'Associazione come Associato ordinario.

La sessione d'esame è presieduta dalla Commissione tecnico-scientifica.

– Associati Sostenitori –

Per l'ammissione come associato sostenitore si richiede la presentazione di una domanda e da eventuale curriculum vitae. La domanda deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Associati Onorari –

Per l'ammissione come associato onorario si procede su proposta della maggioranza degli associati e approvazione del CDN.

Art. 7 – Quota associativa

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale. La quota associativa è dovuta dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce e deve essere versata entro il successivo 31 marzo. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento della quota. L'iscrizione all'Associazione con il versamento della relativa quota associativa danno diritto al possesso della Tessera ed alla partecipazione a tutte le attività sociali.

Art. 8– Diritto al voto

Il diritto al voto nell'Assemblea Nazionale spetta agli Associati Fondatori, agli Associati Ordinari e agli associati Tirocinanti che abbiano versato entro il 31 marzo dell'anno in corso la quota associativa.

Le cariche elettive possono essere ricoperte esclusivamente dagli Associati Fondatori e/o Associati Ordinari.

Art. 9 - Doveri degli associati

Gli associati, nonché tutti gli appartenenti all'Associazione, hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Regolamento interno, le delibere e le circolari degli organi direttivi, la normativa associativa e il Codice Etico e deontologico.

Essi, con la costituzione del rapporto associativo, devono osservare le direttive emanate dall'Associazione.

Tramite la richiesta di iscrizione all'Associazione, l'associato, sia esso ordinario, tirocinante o sostenitore, si obbliga a farne parte per un anno solare.

L'adesione all'Associazione si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo comunicazione di recesso, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 31 marzo.

I doveri di correttezza, lealtà e decoro nei confronti dell'Associazione e dei colleghi devono essere prioritari per gli associati aderenti. Essi devono mantenere il segreto professionale sulle attività svolte tutelando così se stessi, i clienti e l'intera categoria professionale. Devono quindi lavorare con scrupolosità e diligenza in ogni incarico professionale.

L'aggiornamento professionale è obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti e successive modifiche.

L'inosservanza dei suddetti obblighi può comportare sanzioni disciplinari: sospensione ed esclusione, come previsto nell'apposito regolamento generale.

L'associato non può far parte di altre Associazioni aventi le medesime finalità.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

Si perde la qualità di associato:

- per decesso;
- per recesso;
- per morosità;
- per esclusione;
- temporaneamente, per sospensione.

L'associato recedente deve inviare al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione lettera di dimissioni datata e sottoscritta (anche per e-mail) e contestualmente perde la propria qualità di associato.

L'associato che non versa la quota entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e non comunica la propria dimissione è ritenuto automaticamente decaduto per morosità.

L'associato decaduto può essere riammesso, solo per valido e comprovato motivo, con delibera del CDN entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di decadenza, previo pagamento sia della quota dell'anno scoperto, sia la quota relativa all'annualità in corso. Oltre tale data si dovrà seguire ex novo la procedura di ammissione.

L'esclusione o la sospensione d'un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi.

L'associato può essere, dunque, escluso o sospeso nei seguenti casi:

- per inosservanza degli obblighi statuari o quando egli agisca contro gli interessi, gli scopi e il buon nome dell'Associazione;
- per altri gravi motivi a giudizio del Collegio dei Probiviri.

L'associato escluso decade da tutti i diritti con effetto immediato e non ha diritto alla restituzione della quota, né ha alcun diritto sui fondi dell'Associazione.

La sospensione consiste nella perdita temporanea dei diritti associativi. Il provvedimento di sospensione deve essere sempre preceduto da un formale richiamo scritto.

Art. 11– Incompatibilità

È incompatibile con la qualità di associato chi sia tesserato in associazioni aventi scopi e finalità in aperta contraddizione con quelli dell'Associazione.

L'associato non può far parte di altre associazioni aventi le medesime finalità.

L'associato che ricopre una carica istituzionale in seno all'Associazione, non può contestualmente ricoprire la carica di Sindaco Revisore.

È incompatibile con la qualità di associato chiunque abbia riportato condanne penali.

TITOLO III – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Gli Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli Associati;

Il Consiglio Direttivo Nazionale;

Il Comitato Esecutivo Nazionale;

Il Presidente Nazionale;

Il Consiglio Nazionale;

Il Tesoriere Nazionale;

Il Collegio dei Sindaci Revisori;

Il Segretario Nazionale;

La Commissione tecnico-scientifica;

Il Collegio dei Probiviri;

I Comitati Regionali.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

TITOLO IV – L’ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati di cui al presente Statuto ed è presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea e assistito da un segretario anch’esso eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea rappresenta tutti gli Associati e le sue risoluzioni obbligano gli stessi nei limiti dello Statuto.

L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, su convocazione del Presidente.

Nella sua riunione ordinaria, si discute per l’approvazione del bilancio e su quanto meglio precisato nel Regolamento.

L’Assemblea ordinaria può essere altresì convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati in regola con i pagamenti.

L’Assemblea ogni 5 anni, in occasione della sua riunione ordinaria, elegge fra gli Associati ordinari, i nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ed elegge, altresì, fra gli Associati ordinari, i nuovi membri del Collegio dei Sindaci Revisori.

Tali votazioni avvengono per scrutinio segreto.

La sede dell’Assemblea viene decisa di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale e può costituirsi anche a distanza utilizzando piattaforme web, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati.

Art. 14 – Convocazioni

L'avviso di convocazione dell'Assemblea viene diramato dal Presidente Nazionale almeno trenta giorni prima della data della riunione e deve specificare luogo, data e ora della riunione in prima e seconda convocazione nonché gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 15– Validità delle assemblee

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei fondi occorre che siano presenti o rappresentati per delega $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Art. 16– Rappresentanza in assemblea

Gli Associati aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad un altro Associato che abbia diritto di voto.

Un Associato può detenere fino a un massimo di cinque deleghe, le quali devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la validità delle deleghe e constata la regolare costituzione dell'Assemblea.

Il processo verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal

segretario dell'Assemblea.

Del verbale si dà lettura per la necessaria approvazione.

Art. 17 – Votazioni

Hanno diritto al voto gli associati Fondatori, gli associati ordinari e gli associati tirocinanti in regola con il pagamento della quota associativa da versare entro il 31 marzo di ciascun anno.

Gli associati di recente ammissione o che non risultino inseriti nei suddetti elenchi possono essere ammessi a votare previa esibizione del documento attestante l'avvenuto pagamento della propria quota associativa.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano. Per le votazioni in materia di elezioni alle cariche sociali si procede con il sistema dello scrutinio segreto.

Nel caso in cui le votazioni presentino una situazione di parità, si provvederà ad una nuova votazione e, in caso di nuova parità il voto del Presidente Nazionale varrà doppio.

Art. 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o di almeno un quinto degli associati ordinari, e tirocinanti purché in regola con il tesseramento.

L'assemblea straordinaria discute e delibera:

1. sulle modifiche allo Statuto;
2. sullo scioglimento dell'Associazione;
3. su quant'altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto meglio precisato nel Regolamento.

TITOLO V – GLI ORGANI NAZIONALI

Art. 19 – Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e ha durata in carica di cinque anni, ad eccezione del Consiglio Direttivo Nazionale di prima nomina che resta in carica fino alla prima assemblea convocata per la nuova elezione dell'organo. L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo che procede, con riunione sollecitata, alla formalizzazione delle nomine al suo interno del Vice Presidente e del Tesoriere (ad eccezione del Vice Presidente e del Tesoriere di prima nomina che vengono scelti dagli Associati Fondatori al momento della costituzione).

I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare ad almeno due riunioni l'anno, pena la perdita dell'incarico.

Nell'eventualità in cui si renda vacante un posto da Consigliere, gli altri Consiglieri in carica provvedono a nominare un sostituto, che poi sarà confermato dall'Assemblea degli Associati alla prima occasione utile.

Se la maggioranza dei Consiglieri si dimette, il Consiglio Direttivo Nazionale decade automaticamente.

Art. 20 – Riunione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma perlomeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente. Tale invito può essere trasmesso anche tramite lettera semplice, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo Nazionale si organizzano indicativamente nei mesi di aprile e ottobre, nella sede di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via eccezionale tutte le volte che il Presidente o il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario, o ne sia fatta richiesta quanto meno dalla maggioranza dei Consiglieri.

La riunione è valida nel momento in cui sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono approvate a maggioranza dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di proporre punti da inserire nell'O.d.G. comunicandoli via mail, previa conferma di avvenuta ricezione, almeno 2 giorni prima della riunione al presidente Nazionale e agli altri membri del consiglio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

discute e delibera su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, purché in linea con le direttive generali dell'assemblea;

esamina e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere entro il 30 aprile di ogni anno;

approva la costituzione dei Comitati Regionali e vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Statuto da parte dei Comitati Regionali stessi;

coordina le attività, e ratifica l'elezione dei Responsabili e/o Referenti Regionali;

delibera su tutte le materie afferenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, volte al raggiungimento degli scopi sociali;

delibera sulle proposte di sospensione o esclusione degli associati previo parere dei probiviri;

delibera sull'istituzione e sulla nomina dei membri di Commissioni di studio e commissioni operative;

delega, per l'esecuzione dei provvedimenti adottati, il Comitato Esecutivo o altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Comitato Esecutivo Nazionale:

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da tre membri:

il Presidente Nazionale

il Vice Presidente

il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo attua le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dà esecuzione a tutti quegli atti che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo Nazionale giudichino opportuni.

Art. 23– Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, composto dal Consiglio Direttivo Nazionale e da tutti i Responsabili dei Comitati Regionali e/o Referenti viene convocato dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni volta sarà ritenuto doveroso. I membri del Comitato e/o i Referenti sono scelti tra gli associati ordinari. In assenza di associati ordinari sul territorio, possono essere scelti tra gli associati tirocinanti.

Esso ha i seguenti compiti:

redazione delle proposte di modifica dello Statuto;

redazione delle proposte di modifica del Regolamento interno;

organizzazione e funzionamento dell'Associazione a livello nazionale e locale.

Art. 24 – Presidente Nazionale e Vice Presidente

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le Assemblee Nazionali e le riunioni istituzionali, controlla e si occupa dell'osservanza della disciplina associativa, può delegare per iscritto alcune sue funzioni. Prende, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti di urgenza e le iniziative ritenute necessarie nell'interesse dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica.

Art. 25 – Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio

Direttivo Nazionale. Firma le ricevute d'incasso e gli ordinativi di pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale e all'approvazione dell'Assemblea. Può proporre ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di un Vice Tesoriere destinato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza. Tale nomina deve essere approvata dal C.D.N.

Art. 26 – Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale, scelto tra gli associati, è nominato dal Presidente.

Collabora con il Presidente per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali; conserva i verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione, la corrispondenza e tutta la documentazione dell'attività dell'Associazione; può avvalersi, sotto la propria responsabilità, e previa autorizzazione del Presidente, di altri associati per l'espletamento dei suoi compiti.

Art. 27– Commissione Tecnico – Scientifica

La Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) è la struttura tecnico-scientifica dell'associazione di cui alla L. 4/2013.

E' competente in materia di accesso nell'Associazione di nuovi aspiranti Associati ordinari e tirocinanti, del piano di formazione continua e del regolamento crediti.

Lavora di concerto con il CEN e con il CDN.

E' composta da almeno tre membri, se ritenuto opportuno anche esterni, con esperienza pluriennale in interpretariato, traduzione e mediazione LIS e LS ed è nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La CTS resta in carica per cinque anni.

Art. 28 – Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di provvedere al controllo amministrativo degli atti dell'Associazione, di esaminarne gli atti contabili e la situazione di cassa e di riferire al Comitato Esecutivo Nazionale sul bilancio delle entrate e delle uscite.

I Sindaci Revisori possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale quando quest'ultimo lo ritiene necessario.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati e scelti tra gli associati ordinari che non ricoprono già cariche elettive. Qualora si ritenga opportuno, i Sindaci Revisori possono essere scelti tra persone esterne all'Associazione.

Il Collegio eletto resta in carica per cinque anni e i singoli membri possono ricoprire al massimo due mandati consecutivi.

I Sindaci Revisori di prima nomina sono scelti tra gli Associati Fondatori e restano in carica un anno.

Art. 29 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, composto nel numero di tre membri esterni all'Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo secondo il Regolamento.

Su istanza di chiunque vi abbia interesse, il Collegio dei Proviviri decide secondo equità ed imparzialità, sulle seguenti questioni su:

sanzioni disciplinari nei confronti degli associati e del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'esclusione degli associati, decise dal Consiglio Direttivo;

eventuali controversie che possano insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione, nonché le presunte violazioni del presente Statuto, le norme regolamentari, comprese quelle collegate alle delibere e determinazioni del Consiglio Direttivo;

questioni inerenti i rapporti sociali e tutte quelle insorgenti tra l'Associazione e tra gli associati medesimi;

questioni elettorali.

La decisione del Collegio dei Proviviri è inappellabile.

L'Assemblea degli Associati in via ordinaria nomina, altresì, ove necessario, almeno un Probiviro supplente, il quale subentra nel Collegio in caso di conflitto d'interessi o di impedimento di un Probiviro effettivo.

Quando, per qualsiasi motivo, vengano a mancare tutti o alcuni dei Probiviri, il CDN provvede tempestivamente a indire nuove elezioni.

TITOLO VI – GLI ORGANI REGIONALI

Art. 30 – Comitati Regionali

Possono essere istituiti dei Comitati Regionali, composti da Presidente, Vice Presidente e un Consigliere e nominati dagli associati presenti sul territorio, qualora in una Regione il numero degli associati ordinari raggiunga un numero minimo di cinque persone.

Laddove non si raggiunga il numero necessario a costituire il Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Referente Regionale.

Il Comitato regionale è costituito con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato Regionale delibera in merito agli atti formali proposti dal Presidente Regionale che a loro volta sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

I compiti dei Comitati Regionali sono:

rappresentare e promuovere l'Associazione in ambito Regionale;

promuovere le attività di interesse locale;

collaborare con gli altri Comitati Regionali ed il Consiglio Direttivo Nazionale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Presso i Comitati Regionali saranno istituite le sedi regionali dell'Associazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Proroga dei poteri degli organi sociali.

Alla scadenza del mandato, nel caso in cui non vengano proposte candidature o non avvenga l'elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno in ogni caso avvenire entro 90 giorni dalla data dell'Assemblea in cui si è verificato quanto sopra.

Art. 32 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall'Assemblea degli associati aventi diritto al voto, convocata in via straordinaria con avviso a mezzo lettera almeno quattro mesi prima della convocazione.

L'Assemblea Straordinaria nomina un Collegio di tre liquidatori e delibera sulle destinazioni da dare alle attività nette patrimoniali ovvero, sulle modalità di reperimento dei fondi necessari a coprire la passività.

Nell'Assemblea che delibera lo scioglimento non sono ammesse deleghe.

Art. 33 – Controversie.

Tutte le questioni e tutte le controversie che potranno insorgere durante il rapporto associativo, devono essere obbligatoriamente sottoposte all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.

Ogni altra controversia che riguardi gli associati e/o i membri dell'associazione e che esuli dall'ambito endoassociativo di cui ai commi precedenti, sarà devoluta agli organi competenti dell'ordinamento giuridico generale.

Art. 34 – Disciplina degli Associati

Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente Statuto, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia interna, comporta l'irrogazione, a seconda della gravità della condotta accertata, di una delle seguenti sanzioni:

deplorazione;

diffida;

sospensione temporanea dalla qualità di associato o dalla carica rivestita nell'ambito dell'Associazione;

esclusione dall'Associazione.

Art. 35 – Completezza dello Statuto

Il funzionamento tecnico amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un Regolamento interno di attuazione del presente Statuto.

Per quanto non previsto nel presente Statuto e dal Regolamento, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia.